



DI CELESTE VIVENZI

Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto i nuovi indici di affidabilità che sostituiranno parametri «studi di settore» e «regime premiale» (in buona sostanza sarà sostituito il sistema dello studio di settore quale strumento di accertamento e tali informazioni forniranno, su una scala da uno a dieci, il livello di «attendibilità fiscale» del contribuente). Tuttavia, per l'anno d'imposta 2016, che è tutt'ora oggetto della massacrante «campagna dichiarativa» occorre ancora focalizzare l'attenzione sulla «mancata congruità/incoerenza» con lo studio di settore (l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20 del 13.07.2017, ha comunicato che per il periodo d'imposta 2016 si applicano agli studi di settore gli indicatori di coerenza approvati con dm 24.03.2014 integrati dell'indicatore approvato con il dm del 22/12/2016). Per fornire una pratica e semplice linea da seguire al fine della compilazione del faticoso strumento degli studi di settore si coglie l'occasione per ricordare alcune regole generali e proporre alcune soluzioni che potrebbero risultare utili per i soggetti che presentano una situazione non adeguata alle richieste del software Gerico:

a) il ruolo di Gerico: il software ha semplicemente un ruolo

La guida dell'Ancl per le situazioni non adeguate al software Gerico

Attenzione alla congruità Coerenza con gli studi di settore dovuta nel 2016

La Regione creativa

C'è una Regione da qualche parte d'Italia che si era fatta una legge (regionale) per la quale se la seduta dell'assemblea consigliere si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori, spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta. Inoltre, il medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue. La questione è arrivata alla Corte costituzionale in odore di illegittimità (sentenza 160/2017). Secondo i giudici delle leggi, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. In particolare, dal Dlgs n. 165/2001, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Anche la posizione dei dipendenti

regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, per cui anche per il personale delle regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e dalla contrattazione collettiva. «La disposizione della regione XXX, qui oggetto di scrutinio - al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell'orario di lavoro - concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l'illegittimità costituzionale.» Si pensi ora ai costi gravanti sulla comunità, connessi alla preparazione e approvazione della legge, ai costi di ricorso costituzionale, ai costi per il personale che forse dovrà restituire quanto percepito sino alla citata costituzionale. Forse era più semplice, prima, informarsi presso un Consulente del lavoro.

Renzo La Costa

per ristrutturazione ecc.) con lo scopo di ribaltare sull'amministrazione finanziaria l'applicazione dello strumento accertativo al caso concreto (nel caso di specie il contribuente non deve aver adottato comportamenti che hanno alterato i dati contabili ovvero non deve essere presente una evidente antieconomicità dell'attività);

d) la compilazione delle note di Gerico: la compilazione del campo «Note aggiuntive» è importante al fine di poter esporre particolari dell'attività lavorativa che possono giustificare situazioni di non congruità e di non coerenza ovvero di non applicazione dello studio di settore (le «note di Gerico» rappresentano quindi lo strumento che il contribuente deve utilizzare per giustificare il mancato adeguamento, l'incoerenza con un determinato indice di normalità economica ovvero l'occasione per segnalare alcuni elementi generali che potrebbero risultare utili nel caso di specie).

statistico e supporta la selezione dei soggetti da controllare; pertanto lo studio di settore da solo costituisce una presunzione semplice e non una presunzione «qualificata»;

b) le conseguenze della mancata congruità: in via generale le Entrate invitano al contraddittorio il contribuente al fine di

comprendere le sue ragioni difensive (il contribuente potrebbe non partecipare anche se è consigliabile); l'ufficio in seguito può o meno procedere all'emissione di un vero e proprio avviso di accertamento (sorretto da specifiche motivazioni) e, per ultimo, la questione può portare alla fase del reclamo-mediazione/ricorso tributario;

c) le motivazioni della mancata congruità: il contribuente deve porre la sua attenzione sulle cause che determinano la mancata congruità (ad esempio crisi di settore, presenza di centri commerciali nelle vicinanze, malattia del titolare o del dipendente, chiusura dei locali

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONE ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclu.com

PER LA CASSAZIONE NON SONO ASSOGGETTABILI ALL'IMPOSTA

Neomamme professioniste con collaboratore, niente Irap

La professionista neomamma che si avvale di un collaboratore nel periodo d'imposta coincidente con la nascita di un figlio, non è assoggettabile ad Irap stante l'eccezionalità e l'occasionalità della situazione. Così si è pronunciata la Corte di cassazione con ordinanza n. 17463 del 14.7.2017. Oltre a ristabilire la corretta applicazione della norma, dalla pronuncia della suprema Corte, non può non evincersi il bieco accanimento del fisco su un caso che di certo non avrebbe avvantaggiato in maniera significativa le entrate tributarie statali. Una professionista esercente attività di avvocato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Ctr, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo ad Irap per un anno di imposta. Il giudice di appello ha rilevato che la contribuente si era avvalsa della collaborazione di una collega nell'espletamento dell'attività professionale e che aveva utilizzato beni strumentali ammortizzabili per circa 6 mila euro e altri beni ammortizzati per euro 915. Si duoleva la ricorrente che la Ctr aveva del tutto ignorato la circostanza, la stessa era diventata madre di un bambino nell'anno in contestazione; di conseguenza, in via del tutto

eccezionale e per un limitato periodo di tempo, si era avvalsa della collaborazione esterna e saltuaria di un giovane avvocato per pratiche specifiche, adempimenti di cancelleria e attività di ricerca, corrispondendo, solo in alcuni mesi dell'anno, la modesta somma complessiva di euro 3.600. Il giudice di appello, pertanto, aveva erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, senza considerare che la collaborazione professionale di cui la contribuente si era avvalsa, stante l'eccezionalità della situazione, presentava i caratteri della occasionalità. Giova premettere - ha esordito la Corte - che l'art. 2 del dlgs n. 446/97 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'Irap «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza dei

giudici di cassazione, si è consolidato il principio (da ultimo ribadito da Cass., Sez. un., 10-05-2016, n. 9451) secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, come «contesto organizzativo esterno», diverso e ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale e costituito di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore e interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Tanto precisato, ha osservato il Collegio che il giudice di appello, in relazione alla rilevanza del fattore lavoro ai fini della configurabilità del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, ha osservato che la contribuente si

era avvalsa della collaborazione di una collega nell'espletamento dell'attività professionale, come dimostrato dalle fatture prodotte a deduzione dei costi, dalle quali emergeva l'indicazione delle pratiche espletate. Nelle argomentazioni svolte dalla Ctr manca qualsivoglia riferimento al fatto storico che la contribuente, nel periodo interessato, aveva avuto un figlio, con conseguente necessità per la madre di accudire il bambino, in particolare nel primo periodo di vita. Ha ritenuto pertanto la Corte che la circostanza relativa alla nascita del figlio e alle ricadute di tale situazione sull'attività lavorativa della ricorrente, assuma il carattere della decisività, posto che la stessa, se fosse stata considerata dalla Ctr, avrebbe potuto portare a una decisione diversa. Tale circostanza, difatti, incide sulla individuazione della natura e finalità dell'attività svolta dalla collaboratrice della contribuente, ai fini del giudizio circa l'occasionalità o meno della stessa, in quanto la prestazione professionale del terzo potrebbe essere stata svolta per far fronte a una situazione eccezionale, circoscritta a un periodo di tempo limitato e legata all'impegno richiesto nella prima fase di vita del bambino. Il ricorso è stato dunque accolto e cassata la sentenza impugnata.